

Gli inserti di

ISL

IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO

Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico

Anno XVII, gennaio 2013, n. 1
Direzione e Redazione
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago

1

➔ **INSERTO**
**LA SICUREZZA ELETTRICA
NEL TESTO UNICO**

**Antonio Oddo, Maria Sole Lora,
Claudio Gabriele**



IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer

Sommario

Premessa: perché il “botta e risposta”?	III
La sicurezza delle apparecchiature e degli impianti elettrici dopo il “Testo Unico”: Titolo III, Capo III	IV
La valutazione di tutti i rischi di natura elettrica	VIII
Requisiti di sicurezza per materiali, macchine, apparecchiature ed impianti	XI
La residua applicabilità della legge n. 186/1968 dopo il “Testo Unico” e il D.M. n. 37/2008	XIII
Le verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericoli di esplosione	XV
Obblighi e sanzioni per le verifiche sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e per tutti gli altri impianti elettrici	XVI
Conclusioni	XVIII
Appendice giurisprudenziale	XIX
Appendice normativa	XXII



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer

MILANOFIORI ASSAGO, Strada 1, Palazzo F6, Tel. 02.82476.090

Sicurezza dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici ed elettronici

Antonio Oddo, Maria Sole Lora, Claudio Gabriele - Avvocati, Studio Legale Oddo, Milano

Premessa: perché il “botta e risposta”?

La legislazione per la sicurezza di materiali, macchine, apparecchiature ed impianti elettrici costituisce un *unicum* nel panorama normativo e tecnico per due primati che la caratterizzano in senso sia positivo che negativo. Sotto il primo aspetto, si tratta di un settore in cui la legislazione speciale si è storicamente caratterizzata fin dagli anni '60 all'insegna del principio-guida della «regola d'arte» e del richiamo di norme tecniche già collegate a una cultura scientifico tecnico di tipo internazionale. Da qui, pertanto, una peculiarità normativa caratterizzata da un respiro ultra nazionale, in linea con le tendenze emergenti dell'industria e del commercio verso mercati proiettati molto al di là dei confini nazionali. Sempre sotto l'aspetto positivo che la contraddistingue, inoltre, la legislazione speciale per il settore elettrico è stata la prima a ricevere una disciplina europea e comunitaria grazie alla prima «direttiva comunitaria di prodotto» che abbia riguardato le regole di produzione e commercializzazione, che sia stata incentrata sulla «regola d'arte» e che abbia attribuito un ruolo privilegiato alle norme armonizzate europee. Il riferimento d'obbligo è alla direttiva c.d. “Bassa Tensione”, considerata dalla stessa Commissione europea come positiva sperimentazione di un nuovo modello legislativo per la disciplina anche tecnica dei «materiali», e dei «prodotti». Disciplina, questa, che ha fruito in modo determinante del supporto interpretativo delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea, il cui ruolo catalizzatore ha favorito l'affermazione dei principi e delle norme

comunitarie per la circolazione di materiali, macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche nel Mercato unico europeo, con prevalenza sulle leggi e sulle norme tecniche nazionali che governavano lo stesso settore fin dal 1955.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, di tipo negativo, invece, la pur avanzatissima legislazione in campo elettrico-elettronico soffre ancora - nonostante il suo storico e obiettivo primato - di gravi ritardi culturali che riguardano una persistente ignoranza (che può essere determinata da buona o mala fede, ma il risultato non cambia) in merito al rapporto tra regola d'arte e «norme tecniche», da una parte, e, dall'altra parte, tra norme nazionali e norme comunitarie. Ignoranza e confusione, queste, presenti a vari livelli, anche istituzionali, così da impedire, in definitiva, non soltanto un'adeguata consapevolezza della cultura di settore ma anche la formazione di un vero “Testo Unico” che sia capace di offrire agli addetti ai lavori una visione sistematica, corretta e completa del panorama normativo che attualmente governa la sicurezza dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici ed elettronici a livello nazionale e comunitario. Da qui, pertanto, l'attuale, permanente e diffusissima ignoranza perfino in merito a quali norme di

Nota:

- ✓ Le “risposte” in questo Inserto derivano dall'esperienza nazionale ed europea-comunitaria dell'Avv. A. Oddo (anche docente universitario nella materia), mentre le soluzioni espositive e l'illustrazione comparata della vecchia e nuova legislazione sono state curate dall'Avv. M.S. Lora con il contributo e la collaborazione dell'Avv. C. Gabriele.

questo ricco e variegato panorama siano attualmente abrogate, derogate o, invece, siano in vigore, in tutto o in parte, o, ancora, in merito al rapporto in cui si pongono le norme nazionali e comunitarie vigenti, e quindi, in definitiva quali norme siano oggettivamente applicabili o disapplicabili alle attività, industriali, commerciali e professionali nel settore elettrico-elettronico.

Ne deriva, dunque, l'esigenza di offrire a tutti i professionisti interessati a queste attività, dai progettisti ai collaudatori, passando attraverso i produttori, i commercianti e gli installatori, una fonte informativa che consenta di fare il "punto della situazione" normativa, tanto più ora che il D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza sul lavoro ha cercato di offrire un "Testo Unico" anche per il settore elettrico, senza però riuscirci nonostante i successivi interventi modificativi caratterizzati da un intento (ma non da un risultato) "correttivo".

Il tentativo unificatorio deve, infatti - senza mezzi termini - essere considerato sostanzialmente fallito sul piano normativo perché il D.Lgs. n. 81/2008, anche nella sua parte (Titolo III, Capo III) dedicata ad «impianti ed apparecchiature elettriche», non ha istituito alcun coordinamento né formale né sostanziale con le altre leggi speciali che continuano a disciplinare in tutto o in parte - e in ordine sparso - lo stesso settore, dalla legge n. 186/1968, alla legge n. 46/1990, al D.M. n. 37/2008 e passando attraverso il D.P.R. n. 462/2001.

Nonostante l'apparenza, inoltre, non è stato stabilito alcun utile coordinamento neppure con le direttive comunitarie di prodotto che governano in modo speciale e prevalente, dal 1973, questo settore.

Ne derivano gravissime forme di confusione normativa che non risparmiano - sia sul piano degli obblighi e dei diritti che su quello delle opportunità - nessuno dei destinatari della disciplina legislativa e regolamentare, siano essi progettisti, fabbricanti, commercianti, utilizzatori o verificatori.

Il taglio del tutto originale che si è deciso di dare a questo lavoro è dunque funzionale alla premessa e all'obiettivo di fornire una risposta puntuale e articolata ai tanti interrogativi che derivano dallo stato attuale di una legislazione che presta il fianco a moltissimi dubbi perché è lontanissima dal fornire un "Testo Unico" delle norme e dei principi che governano il settore.

Sono state pertanto selezionate le questioni più importanti e più diffuse che emergono dalla pratica professionale nel settore elettrico e si è fornita una risposta netta e quanto più possibile chiara ed esaustiva, senza mai rinunciare alla visione complessiva e sistematica dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario, sempre alla luce dell'interpretazione fornita dalla rispettiva giurisprudenza delle più alte Corti, la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia dell'Unione europea.

In caso contrario, infatti, ogni opinione e ogni risposta sarebbero risultate, così come spesso nella pubblicistica in materia, prive di solido fondamento.

La onnipresente considerazione dell'ordinamento giuridico con le sue norme e con i suoi principi - unitamente al rigore scientifico delle soluzioni affermate - peraltro, non ha impedito di fornire sempre, per tutte le questioni proposte, delle risposte schematiche e univoche. Da qui, dunque, le motivazioni della scelta del metodo costituito dal "botta e risposta", affidando sempre quest'ultima

alla collaudata esperienza nazionale ed europeo-comunitaria dell'Avv. Prof. Antonio Oddo che è anche docente universitario per la specifica materia affrontata.

Per quanto riguarda l'originalità delle soluzioni espositive e le tecniche di illustrazione comparata nel raffronto tra vecchia e nuova legislazione ci si è affidati alla particolare competenza dell'Avv. Maria Sole Lora, cui si deve anche l'accurata formulazione delle questioni e la supervisione complessiva dell'opera in funzione sempre dell'apprezzamento sul «che cosa cambia veramente».

Ancora - e per necessario completamento - l'uso frequentissimo e sistematico delle «note» di richiamo è stato finalizzato ad offrire al lettore la possibilità di integrare e di approfondire ogni tema affrontato con le trattazioni specialistiche ed organiche che sono contenute nei testi richiamati. In tal modo, infatti, al "botta e risposta" si può accompagnare una guida alle fonti cui attingere per supportare con adeguata ricostruzione legislativa e giurisprudenziale le motivazioni di ogni «risposta».

A quest'ultimo riguardo, non mancano un'appendice normativa e una rassegna di giurisprudenza che per non appesantire il lavoro è stata limitata ad aspetti fondamentali e/o particolarmente innovativi, così da supportare con più solide fondamenta l'apprezzamento del «che cosa cambia veramente», senza peraltro riprodurre testi legislativi che risultano comunque di facile reperimento grazie ai puntuali richiami operati nel testo dell'*Inserto*. Infine, e sempre coerentemente con le caratteristiche e le finalità di questo lavoro, si è ritenuto di offrire al lettore schemi anche grafici e riquadri estremamente sintetici per visualizzare a "colpo d'occhio" la realtà normativa del settore, dei suoi problemi e delle soluzioni più affidabili. Anche in tal modo, infatti, si persegue l'obiettivo di massima semplificazione possibile, nonostante la obiettiva complessità della materia e la frammentarietà e lacunosità dei testi legislativi vigenti, ivi compreso - nonostante le sue ambizioni - l'ultimo c.d. "Testo Unico" in tutte le sue formulazioni e riformulazioni.

La sicurezza delle apparecchiature e degli impianti elettrici dopo il "Testo Unico": Titolo III, Capo III

D.1

In termini generali e sintetici si può riassumere la portata del cambiamento derivante dal passaggio dalla legislazione previgente al c.d. "Testo Unico Sicurezza", considerando anche le modifiche apportate al D.Lgs. n. 81/2008 dall'ultimo intervento legislativo con il D.Lgs. n. 106/2009?

R.1

Sì, perché in estrema sintesi con il Capo III del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 si è cercato di «unificare» in un unico testo normativo tutta la disciplina previgente contenuta in leggi o decreti abrogati, oppure comunque ormai disapplicabili, in tutto o in parte, e si è cercato, anche di prendere atto - con richiami o rinvii - della nuova legislazione di derivazione comunitaria che riguarda principalmente i «materiali», le «apparecchiature» e le

«macchine» ma che non esclude anche molte categorie di impianti. In breve: si è cercato di fornire a tutti i destinatari - dai progettisti ai fabbricanti agli installatori ed agli utilizzatori nei luoghi di lavoro - un unico testo normativo per la sicurezza di attrezzature di lavoro ed impianti nel settore elettrico, almeno per i luoghi di lavoro.

D.2

Si è soltanto “cercato” oppure si è effettivamente riusciti?

R.2

Si è “cercato”, riuscendo in taluni casi e fallendo in tanti altri casi, alla luce di quanto risulta facilmente dimostrabile anche in questa sede.

In ogni caso, non si può considerare “Unico” un testo normativo che non risulta coordinato con altre fondamentali leggi e/o regolamenti che continuano a disciplinare, in tutto o in parte, il settore della sicurezza di materiali, apparecchiature e, soprattutto, impianti, quali, principalmente, la legge n. 186/1968, il D.M. n. 37/2008 e il D.P.R. n. 462/2001. Sotto questo fondamentale aspetto il “Testo Unico” nel settore elettrico resta una pura ambizione o, anche, una speranza molto lontana dalla realtà.

D.3

Come si può ricostruire il quadro normativo realmente esistente dopo l'entrata in vigore del cosiddetto (e mal detto) “Testo Unico” in modo da tenere conto delle esigenze pratiche degli “addetti ai lavori”, e, soprattutto, dell'esigenza di conoscere quali norme siano effettivamente applicabili e quali siano, dunque, i rispettivi obblighi di progettisti, fabbricanti, installatori ed utilizzatori di «apparecchiature» ed impianti elettrici?

R.3

Si possono fornire schemi mentali e schemi grafici che tengono conto del quadro normativo sia nazionale che comunitario (1), partendo da una presentazione delle principali fonti normative che ruotano o ruotavano come una galassia attorno al nuovo pianeta formatosi con l'entrata in vigore del Capo III del Titolo III del c.d. “Testo Unico Sicurezza”(v. Figura 1).

D.4

Fatti salvi gli schemi grafici (Figura 1), e completando l'illustrazione con schemi mentali, si possono fornire indicazioni orientative e precise sempre al fine di inquadrare la reale portata del cambiamento?

R.4

Si, in primo luogo, occorre considerare, sempre per quanto riguarda la portata del cambiamento, che il c.d. “Testo Unico”, mentre ha introdotto, a partire dal 15 maggio 2008, le norme contenute negli artt. 80-87, ha abrogato - nel settore qui ora d'interesse - espressamente, con l'art. 304, soltanto il D.P.R. n. 547/1955 e il D.Lgs. n. 626/1994, lasciando sussistere - per quanto ri-

guarda tutte le altre fonti settoriali (v. Figura 1) la grande incognita legata alla abrogazione tacita prevista dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 304, in quanto si intende abrogata «ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo incompatibile con lo stesso.» (v. Figura 2).

D.5

Dunque, se l'abrogazione in forma espressa riguarda soltanto il D.P.R. n. 547/1955 e il D.Lgs. n. 626/1994, per tutte le altre fonti normative, pur rilevantissime, resta l'incognita di quale norme possano ritenersi «incompatibili» con la disciplina introdotta dal c.d. “Testo Unico” e quali altre, al contrario, siano ancora in vigore e continuino, pertanto, a costituire fonte di obblighi e responsabilità per gli “addetti ai lavori”. Ma l'incognita deve assolutamente essere superata in quanto, tra l'altro, l'ignoranza della legge penale non scusa, tranne che si tratti di «ignoranza inevitabile» ed, in questo caso, l'ignoranza è doverosamente evitabile (v. nota n. 1) - e, dunque, quali indicazioni devono essere ora fornite?

R.5

La risposta richiede un esame analitico di ciascuna fonte normativa per valutarne l'impatto con la nuova disciplina e, dunque, l'eventuale «incompatibilità», con le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che si dovranno considerare abrogate tacitamente tutte le norme che non abbiamo superato l'esame di «compatibilità». All'opposto, dovranno considerarsi ancora in vigore e tali, pertanto, da integrare la disciplina contenuta negli artt. 80-87 del c.d. “Testo Unico”, tutte le norme che disciplinano comunque il settore elettrico e che abbiano superato l'esame di «compatibilità».

D.6

Da quali disposizioni legislative o regolamentari conviene iniziare per una ricostruzione quanto più possibile sistematica del panorama normativo?


R.6

Indubbiamente dal D.P.R. n. 547/1955, considerando sia l'età anagrafica del decreto ora integralmente abrogato, sia la sua portata generale ed omnicomprensiva per la disciplina della sicurezza di «impianti, macchine ed apparecchi elettrici» che era contenuta nel Titolo VII (artt. 267-350) del decreto ormai giuridicamente defunto. C'è da considerare, inoltre, sul piano extra-giuridico che influenza comunque la realtà del mondo degli operatori, che abrogare un decreto a partire da una certa data (15 maggio 2008) non comporta anche l'abrogazione repentina e totale di mentalità e di culture che si sono consolidate - e, talvolta, radicate - come pratica di vita

Nota:


(1) Per una ricostruzione sistematica delle fonti normative per la sicurezza di «Apparecchiature ed impianti elettrici», v. A. Oddo, *La sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici*, Ed. Ipsoa, Milano, 2010.

Figura 1



(*) Direttiva 2006/95/CE su «materiali» a bassa tensione, direttiva 94/9/CE sui materiali antideflagranti, direttiva 93/42/CE su «dispositivi medici» (inclusi apparecchi elettromedicali), direttiva 95/16/CE su «ascensori», direttiva 76/891/CEE sui «contatori di energia elettrica» e direttiva 2006/42/CE sulle «macchine».

Figura 2



nel tempo per oltre mezzo secolo, presso gli addetti ai lavori a tutti i livelli. È come se si fosse abbattuto improvvisamente un pilastro portante di un vecchio edificio che, quindi, è crollato mentre è stato costruito un edificio (normativo) completamente nuovo anche per gli abitanti del vecchio edificio.

D.7

Dunque, che cosa cambia a seguito del completo

venir meno del D.P.R. n. 547/1955 e dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, Titolo III, Capo III?

R.7

In primo luogo, la vecchia «norma base» dell'art. 267 del D.P.R. n. 547/1955 che fungeva da grande contenitore e da principio generale per la sicurezza degli impianti elettrici («Requisiti generali degli impianti elettrici») è stata sostituita fondamentalmente dagli artt.

80 ed 87 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, non ci si limita più ad imporre genericamente che gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i singoli «pericoli» elencati dalla medesima «norma base», in quanto si impone ormai che il «datore di lavoro» prenda tutte le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica, senza distinzione tra impianti, apparecchiature e materiali elettrici comunque «messi a disposizione di lavoratori».

A questo scopo, si introduce, in linea con l'impianto sistematico che caratterizza sul piano anche metodologico l'intero "Testo Unico", l'obbligo di effettuare una specifica «valutazione dei rischi» (elettrici) che si colloca all'interno del più generale obbligo di valutazione di tutti i rischi, elettrici e non elettrici, e di redazione del relativo documento (art. 28, commi 1, 2 e 3) quale «strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione» per i rischi, dunque, anche di natura elettrica. Sotto questi profili si è prodotto un reale cambiamento e si è realizzato effettivamente un "Testo Unico" per il settore elettrico.

D.8

Fin qui, l'allineamento sul piano sistematico delle norme per la sicurezza elettrica nel quadro generale del c.d. "Testo Unico". Ma è solo un cambiamento formale e di metodo oppure è un mutamento sostanziale?

R.8

Intanto, anche il cambiamento di metodo non è da poco se si considera che, in precedenza, poteva risultare sufficiente, ai fini obbligatori, in ipotesi, dimostrare in primo luogo di essere riusciti, di fatto, a prevenire i pericoli elettrici elencati nell'art. 267 del D.P.R. n. 547/

1955, mentre a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 occorre comunque, se non si vuole incorrere nella sanzione penale specificamente prevista dall'art. 80, comma 2), dimostrare anche documentalmente di avere eseguito la «valutazione dei rischi» con le modalità prescritte dalla legge. Ma anche sul piano più sostanziale dei «rischi» il cambiamento è importantissimo e significativo se si considera come dall'obbligo di prevenzione di taluni «pericoli» si sia passati all'obbligo di valutare espressamente ed analiticamente - nonché di adottare tutte le misure conseguenti - tutti i rischi (nessuno escluso) tra i quali, in particolare, alcuni che non erano espressamente considerati dalla «norma base» e dal pur grande (per quel tempo) contenitore costituito dall'art. 267 del D.P.R. n. 547/1955.

Per quanto riguarda, poi, il passaggio significativo dal «pericolo» al «rischio», basta rinviare alle definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. r) ed s) che comportano conseguenze relevantissime sul piano valutativo ed operativo per il datore di lavoro chiamato ad effettuare inequivocabilmente comportamenti adeguati alla natura del rischio in concreto esistente nel singolo ambiente di lavoro considerato, anziché comportamenti adeguati alle caratteristiche astratte del pericolo connesso, in se e per se, alla natura elettrica di impianti o apparecchiature (v. Figura 3).


D.9

E sul piano dei «pericoli» o «rischi» da considerare «in particolare» secondo quanto prescrive il comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 81/2008 che cosa cambia veramente?

R.9

Anche sotto questo «particolare» profilo i cambiamenti sono importanti se si considera che la norma base o il

Figura 3



grande contenitore (come pure è stato chiamato per la sua attitudine a fare rientrare nella previsione normativa i principali rischi elettrici) del D.P.R. n. 547/1955 conteneva - rispetto alla elencazione contenuta nel comma 1 dell'art. 80 del c.d. "Testo Unico" - una elencazione assai più generica e più scarna nella quale non si consideravano espressamente, tra l'altro, in quella sede, i pericoli da «fulminazione diretta o indiretta» o da «sopratensione» che, tuttavia, venivano considerati specificamente in altre sedi normative del medesimo decreto del '55. È bene precisare, infatti, che a parte le diverse formulazioni o collocazioni normative molti di questi rischi erano comunque considerati in altre disposizioni del D.P.R. n. 547/1955 che contenevano prescrizioni relative a «idonee misure», «idonei dispositivi», «analoghe misure di sicurezza» ecc., configurando sostanzialmente un obbligo di risultato in caso di violazione dell'obbligo stesso.

D.10

Quindi, in che cosa può essere indicata, per l'aspetto dei «pericoli» o dei «rischi» da considerare, la reale ed effettiva portata del cambiamento introdotto dal c.d. "Testo Unico"?

R.10

Quel che cambia veramente riguarda rischi da «valutare» preventivamente e le «misure» da adottare.

In entrambi i casi, infatti, ci si riferisce a tutti i rischi elettrici, nessuno escluso, sia per materiali che per apparecchiature ed impianti e, conseguentemente, a tutte le misure, nessuno escluso.

A parte l'aspetto metodologico collegato al procedimento valutativo e alla redazione del relativo documento, anche le misure ora riguardano senza eccezione alcuna tutti i rischi e devono essere - per esplicita previsione di legge, di tipo sia «tecnico» che «organizzativo» e «procedurale», in modo da ricomprendere non solo i dispositivi «tecnici» originari ma anche le procedure di uso e manutenzione da applicare nel tempo. L'obbligo di risultato si esprime ora, in linea con il motivo conduttore dell'intera disciplina prevenzionale, in termini di misure comunque «necessarie» al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti nell'ambiente di lavoro considerato.

Basterebbero questi soli elementi per individuare la portata del «cambiamento» nel passaggio del D.P.R. n. 547/1955 al D.Lgs. n. 81/2008.

Per il resto, infatti, l'elencazione più o meno completa dei «rischi particolari» contemplata, rispettivamente, nell'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 attualmente in vigore e nell'art. 267 o, anche, nei successivi articoli dell'ormai abrogato D.P.R. n. 547/1955, assume un valore secondario a fronte di un obbligo di «valutazione», e di conseguente «adozione», delle misure di sicurezza che riguarda, comunque, tutti i rischi che sono in concreto «presenti» nell'ambiente di lavoro considerato.

La valutazione di tutti i rischi di natura elettrica

La completa abrogazione - per effetto dell'art. 304 del

D.Lgs. n. 81/2008 - delle fondamentali prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 547/1955 in materia di sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici ha comportato cambiamenti di natura fondamentale che riguardano, in primo luogo, l'obbligo di valutazione di tutti i rischi di natura elettrica e di conseguente adozione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti nell'ambiente di lavoro. In tal modo si passa - quantomeno per gli obblighi del datore di lavoro - da obblighi normativi che nel sistema previgente erano contenuti in singole e specifiche prescrizioni tecniche a contenuto più o meno ampio ad obblighi basati su norme (v. art. 80 del D.Lgs. n. 81/2008) caratterizzate da una previsione generale e tendenzialmente totalizzante («tutti i rischi di natura elettrica»), «misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo» tutti i rischi «presenti nell'ambiente di lavoro». Anche le elencazioni contenute a titolo «particolare» nelle nuove previsioni normative, pur riflettendo in parte i principali rischi elettrici già individuati dal previgente D.P.R. n. 547/1955, tuttavia sono più complete, aggiornate e precise (v. art. 80, comma 1, lettere da a) a g) ed, in ogni caso, non escludono la necessità di valutare anche altri rischi elettrici eventualmente presenti nell'ambiente di lavoro e comunque connessi all'impiego di apparecchiature ed impianti elettrici. Le nuove previsioni normative, dunque, si inseriscono, anche sul piano metodologico, nel contesto generale del c.d. "Testo Unico", in quanto la valutazione dei rischi particolari per il settore elettrico (art. 80, comma 1) si colloca all'interno del più generale obbligo di valutazione di tutti i rischi e di redazione del relativo «documento» il cui contenuto deve comprendere (v. art. 28, comma 3) anche le risultanze delle valutazioni particolari di carattere settoriale, sia elettrico che non elettrico. Il carattere completo e totalizzante delle nuove previsioni normative - in sostituzione delle previsioni singole, parcellizzate e non sistematiche del D.P.R. n. 547/1955 - abbraccia ovviamente tutte le misure che si rivelino «necessarie» a seguito della valutazione dei rischi ed, impone pertanto una metodologia non solo «tecnica» ma anche «procedurale» che riguarda l'uso e si estende alla «manutenzione» per tutto il tempo durante il quale apparecchiature ed impianti elettrici sono «messi a disposizione dei lavoratori» (2).

D.11

Restando sempre sul piano generale, non si riscontrano altre novità di portata fondamentale nella nuova disciplina?

R.11

Sì, e, come le precedenti, tali novità si registrano sia rispetto al D.P.R. n. 547/1955 che al D.Lgs. n. 626/1994 che aveva sostanzialmente fatte salve le prescrizioni

Nota:

(2) Per gli approfondimenti della portata e le conseguenze del passaggio dalla disciplina del D.P.R. n. 547/1955 a quella del c.d. "Testo Unico", v. A. Oddo, *op. cit.*, pagg. 13-134, ove si valuta anche la portata della specifica giurisprudenza per il settore elettrico, sia della Corte italiana di Cassazione che della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

specifiche per il settore elettrico che erano contenute nel Titolo III del D.P.R. n. 545/1955. In parallelo, infatti, con la previsione dell'art. 70 riguardante le attrezzature di lavoro, si è introdotta una previsione all'art. 81 riguardante, in generale, i «requisiti di sicurezza». Ma, in questo caso, diversamente che per le «attrezzature» per le quali la norma acquista una sua utilità di chiarimento «unificatore», si tratta di previsione sostanzialmente inutile se non anche confusiva - e, quindi, dannosa, in quanto costituisce l'infelice risultato della scarsa conoscenza da parte degli estensori di questa parte del decreto - dell'ordinamento sia comunitario che nazionale.

D.12

Perché?

R.12

Perché relativamente alle apparecchiature e agli «impianti disciplinati dalle «direttive comunitarie di prodotto» (materiali a bassa tensione, materiali antideflagranti ecc.), in ogni caso, sono le direttive comunitarie a fissare ed a disciplinare - compiutamente ed inderogabilmente - l'obbligo di «progettazione», «costruzione» e «realizzazione» a «regola d'arte», con la conseguenza che la previsione dell'art. 81 allorché fissa il principio della conformità alla regola d'arte, diventa del tutto superflua. Parimenti del tutto ultronea risulta (salvo che allo scopo di evitare una ennesima procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano) la clausola che si preoccupa di fare salva con la formula «ferme restando», le «disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie», in quanto il primato del diritto comunitario sul diritto interno nazionale avrebbe comunque comportato la prevalenza delle disposizioni fissate dalle direttive comunitarie (3). Sarebbe risultato preferibile, ai fini di chiarezza, operare un richiamo puro e semplice all'intera disciplina che è contenuta - con armonizzazione totale - nelle direttive comunitarie di prodotto per il settore elettrico, così come, peraltro, chiaramente stabilito - per tutte le altre «attrezzature di lavoro» - dall'art. 70, comma 1 dal medesimo D.Lgs. n. 81/2008.

D.13

E relativamente ad «impianti» ed «installazioni» non disciplinati da «direttive comunitarie di prodotto»?

R.13

Anche in questo caso, la norma di principio fissata dal D.Lgs. n. 81/2008 risulta essere quantomeno relativamente agli «impianti all'interno degli edifici» ed alle relative installazioni, superflua e, per taluni aspetti, anche confusiva se solo si considera come, una disciplina speciale completa ed incentrata sul principio della regola d'arte fosse già prevista dal recentissimo e quasi coetaneo (rispetto al D.Lgs. n. 81/2008) D.M. n. 37/2008, il quale, com'è noto, disciplina ormai tutti gli «impianti» e tutte le «installazioni», nonché le «progettazioni» ovunque situate, purché poste al «servizio degli edifici» e «indipendentemente dalla destinazione d'uso», così

da ricomprendere anche la destinazione ad ambienti di lavoro di qualsiasi genere.

Meglio avrebbe fatto, dunque, il legislatore ad operare - nell'ambito di una «norma quadro» collocata all'interno di un c.d. «Testo Unico» - un più umile e consapevole rinvio, alle direttive comunitarie di prodotto per quanto riguarda macchine, apparecchiature e materiali elettrici in genere, e al D.M. n. 37/2008 per quanto riguarda gli impianti e le installazioni. In tal modo, infatti, si sarebbe potuto indicare, in modo chiaro e completo (4), la norma di riferimento per tutti gli addetti ai lavori nel settore elettrico, dai «progettisti», ai «fabbricanti» e agli «installatori» di macchinari, apparecchiature ed impianti elettrici (5).

In definitiva, per quanto riguarda la disposizione dell'art. 81 del D.Lgs. n. 81/2008, si può affermare che rispetto alla previgente disciplina per il settore elettrico non cambia realmente nulla.

D.14

Una volta stabilito che il principio della regola d'arte trova già un punto fermo ed una disciplina completa in altre fonti normative - comunitarie e nazionali - alle quali sarebbe stato preferibile rinviare puramente e semplicemente, la norma dell'art. 80 del c.d. «Testo Unico» non può assumere una portata di tipo residuale così da potersi applicare tutto quanto non è già disciplinato dalle fonti già individuate?

R.14

No, a ben vedere, neanche una tale utile funzione può essere attribuita alla norma qui ora in esame, se si considera come esistesse già la legge n. 186/1968 (6) che è stata ormai formalmente abrogata e che assumeva già, comunque, grazie alla sua vastissima portata estesa all'intero settore elettrico, un valore ed una funzione di disciplina residuale - basata sul principio della regola d'arte e, come tale, applicabile a tutti i materiali ed impianti elettrici non disciplinati da altre fonti legislative nazionali e successive e/o da fonti di derivazione comunitaria (7).

Note:

(3) Per un prospetto completo, una ricerca analitica ed un quadro sinottico sulle direttive comunitarie di prodotto che sono relative al settore elettrico ed elettronico e che si applicano con prevalenza su qualsiasi altra diversa e contrastante disposizione nazionale, v. A. Oddo, *La sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici*, IPSOA ED., pag. 25, p. 8-bis, tabella I: settore disciplinati da direttive comunitarie di prodotto.

(4) Per approfondimenti relativi alla «regola d'arte» per le apparecchiature elettriche, v. A. Oddo, *op. cit.*, alla nota n. 1, p. 32, pag. 29.

(5) Per una individuazione completa e sistematica del quadro normativo riferibile, rispettivamente, ai «progettisti», ai «fabbricanti» e agli «installatori» nel settore elettrico, v. A. Oddo, *op. cit.*, da ultimo nella nota n. 1, pagg. 1-127.

(6) Il laconico testo della legge n. 186/1968 recita infatti che «tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte»; «i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte».

(7) Per il campo di applicazione della legge n. 186/1968 tuttora parzialmente in vigore, v. qui in seguito, Figura 3.

Dunque, in definitiva, si conferma la completa superfluità della norma dell'art. 81 come norma regolatrice della materia trattata, sia pure a livello di «principio» di sicurezza riferibile alla regola d'arte. Affinché la medesima disposizione potesse risultare utile sarebbe risultata sufficiente istituire un parallelismo con la disposizione del comma 1 dell'art. 70 relativa alle attrezzature di lavoro e, pertanto, rinviare puramente e semplicemente alle «disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto».

D.15

Una volta assodata la superfluità - e sostanziale inutilità - della norma dedicata ai «requisiti di sicurezza» nel settore elettrico se la norma stessa viene valutata nel contesto normativo da conoscere e da applicare, si può almeno ritenere che essa non sia confusiva e dannosa ai fini della valutazione del «che cosa cambia veramente»?

R.15

No, purtroppo, neanche questo aspetto semplicemente non negativo può essere riconosciuto alla norma in esame se si considera che essa - al comma 2 - adombra una forma di «presunzione legale di conformità» generalizzata allorché si applichino le «pertinenti norme tecniche». Una tale previsione risulta infatti essere errata se solo si considera che:

a) le installazioni e gli impianti sono regolati anche, con norma speciale, (apparentemente regolamentare ma, in realtà legislativa quale norma di specifica attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lett. a) della legge delega n. 248 del 2 dicembre 2005) dal D.M. n. 37/2008 che, all'art. 6, riconosce la «presunzione di conformità» soltanto quando, in primo luogo, si realizzi la conformità alla vigente normativa ed, inoltre, (tant'è che si adopera una particella congiuntiva e non una particella disgiuntiva), una conformità alle specifiche tecniche corrispondenti alle norme emanate dagli organismi di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

Dunque, risulta errato, già sotto questo primo profilo, ritenere che la presunzione di conformità possa essere riconosciuta semplicemente in presenza della applicazione di «norme tecniche» più o meno «pertinenti», in quanto occorre comunque rispettare nella pienezza della disciplina anche la vigente normativa legislativa e regolamentare sotto profili che non riguardano soltanto le norme tecniche, poiché sono riconducibili, in primo luogo, ai requisiti essenziali di sicurezza ed alle modalità procedurali, nonché documentali, da rispettare per le progettazioni e le installazioni. Basti considerare, a quest'ultimo riguardo, il D.M. n. 37/2008, nonché, per le apparecchiature e le parti componenti degli impianti, tutte le direttive comunitarie di prodotto (8), a partire dalla direttiva 2006/95/CE sui materiali da installazione, le discipline in materia di prevenzione incendi o di impianti ed apparecchiature nei luoghi in cui occorre la «protezione da atmosfere esplosive» ecc. Tutte le suddette discipline, infatti, concorrono in modo sostanziale a formare i contenuti irrinunciabili della regola d'arte in materia impiantistica ma prescindono o,

almeno, possono prescindere, dalle pertinenti norme tecniche perché non riguardano specifiche tecniche, bensì adempimenti di carattere generale, procedurale e documentale già fissati inderogabilmente nelle norme di legge. Non possono essere influenzati da semplici norme tecniche, in particolare, i fondamentali adempimenti per il risultato (indipendentemente dalle specifiche tecniche) di sicurezza, la redazione e la consegna della «dichiarazione di conformità» e/o del «progetto» di materiali, apparecchiature e/o impianti da installare. b) le pertinenti norme tecniche sono comunque e sempre, per definizione, che è contenuta nello stesso D.Lgs. n. 81/2008, di «osservanza non obbligatoria», cosicché appare quantomeno anomalo, sul piano dei principi costituzionali che antepongono nella scala dei valori la sicurezza delle persone - e dei lavoratori in particolare (v. artt. 32, 35 e 41 della Costituzione) - ad ogni altro valore - abbandonare a norme che per loro propria natura sono di applicazione puramente volontaria e, dunque, discrezionale - la sicurezza dei lavoratori addetti ad apparecchiature ed impianti elettrici.

c) le pertinenti norme tecniche potrebbero non coprire (come già accaduto) in tutto o in parte - provvisoriamente o meno - tutti i rischi di natura elettrica che occorre comunque valutare ai fini delle misure preventzionali da applicare non soltanto da parte di progettisti, di fabbricanti e di installatori di apparecchiature ed impianti elettrici, ma anche da parte dei datori di lavoro utilizzatori dei medesimi impianti ed apparecchiature (9).

D.16

Una volta assodato che sia la definizione contenuta nello stesso c.d. «Testo Unico» che una corretta interpretazione logico-sistematica della norma dell'art. 81 nel contesto dell'ordinamento giuridico, non consentono di considerare come presunzione legale (quantomeno come presunzione legale assoluta) le «pertinenti norme tecniche» quale criterio sufficiente per valutare la conformità alla regola d'arte, resta comunque l'interrogativo su che cosa debba intendersi per regola d'arte sul piano dei contenuti effettivi di questa così ampia nozione, tanto abitualmente usata quanto spesso abusata o equivocata per ignoranza o per interesse. Esistono interpretazioni giurisprudenziali da parte della Corte di Cassazione che possano indirizzare gli addetti ai lavori anche del settore tecnico sul corretto modo di intendere la regola d'arte per non essere esposti a responsabilità penali o civili o, anche, a sanzioni amministrative?

R.16

Sì, e, com'era ovvio, quantomeno per ragioni storiche risalenti all'età del Codice Civile, molte sentenze ri-

Note:

(8) Per un quadro aggiornato delle direttive comunitarie di prodotto applicabili nel settore elettrico v. nota alla Figura 1.

(9) Per una ricostruzione sistematica degli obblighi e delle responsabilità dei «datori di lavoro», v., in particolare, A. Oddo, op. cit., nota n. 1 pagg. 130-170.

guardano l'interpretazione di questa nozione relativamente alla materia degli «appalti» e della «prestazione d'opera», e comportano, tra l'altro, il riferimento, oltre che al rispetto delle discipline di settore, in particolare alla «perizia» dovuta e al risultato di funzionalità e di sicurezza. Non manca, tuttavia, una sentenza specifica per il settore elettrico (Cass. civ., n. 389/1997) nella quale si precisa che rientrano nella nozione di regola d'arte, ancorché non previste da norme CEI (o, nel quadro normativo attuale, norme europee, EN, o, internazionali EC) tutte le «cautele» imposte dalla perizia professionale del relativo settore, nonché il rispetto delle norme legislative comunque vigenti nella specifica materia tenendo conto anche dello «stato dell'arte» del settore stesso.

Questa sentenza (10) deve considerarsi tuttora attuale e fondamentale sul piano interpretativo, ovviamente *mutatis mutandis* se si considerano le rivisitazioni e gli aggiornamenti dovuti, rispetto alla legge n. 186/1968, all'evoluzione complessiva del quadro normativo.

A conferma del valore e della portata di questa sentenza che impone ai «garanti della sicurezza» obblighi di attivazione positiva ai fini di sicurezza che non si limitano alle norme tecniche, basti considerare, secondo gli artt. 22, 23 e 24 del c.d. «Testo Unico», i progettisti, i fabbricanti e gli installatori i quali occupano tutti una «posizione di garanzia» e devono, dunque, attivarsi per impedire eventi non solo dannosi ma anche semplicemente pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La posizione di garanzia di cui sono indubbiamente titolari tutte le suddette figure professionali comporta infatti (v. art. 40, comma 3 cod. pen.) che il «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo», dovendosi tenere conto che il suddetto obbligo trova la sua fonte in norme legislative e regolamentari, non già in norme tecniche la cui osservanza, peraltro, non è mai obbligatoria (v. art. 80, comma 2, lett. u)).

Requisiti di sicurezza per materiali, macchine, apparecchiature ed impianti

Così come per le attrezzature di lavoro in genere (v. art. 70) anche per le apparecchiature e per gli impianti elettrici, il legislatore del c.d. «Testo Unico» ha ritenuto di introdurre una norma di portata generale dedicata ai requisiti di sicurezza. Ma, in questo caso, la norma che aspira ad essere «di principio» non si rivela di effettiva utilità - e può anzi risultare confusiva - se esaminata - com'è doveroso - nel contesto dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Infatti, con riferimento alle apparecchiature disciplinate dalle direttive comunitarie, la norma risulta essere superflua per tutto quanto attiene ai requisiti di «progettazione, realizzazione e costruzione a regola d'arte». A tale riguardo, infatti, la regola d'arte, sia progettuale che realizzativa e costruttiva, (ivi compresi tutti gli aspetti documentali) non può che risultare dai requisiti essenziali di sicurezza che sono elencati negli allegati tecnici delle rispettive direttive comunitarie di prodotto. Se, poi, ci si vuole riferire specificamente ai requisiti

non solo di progettazione e realizzazione (nonché di costruzione) ma anche di installazione, degli impianti elettrici, la disciplina al tempo stesso speciale e completa per la particolare materia si rinviene nel D.M. n. 37/2008 che non è stato abrogato dal c.d. «Testo Unico» né espressamente, né tacitamente, né implicitamente - e che contiene, infatti, una disciplina ad hoc della regola d'arte sia per gli aspetti progettuali che per quelli installativi, sotto l'aspetto dei riferimenti non solo alle norme tecniche (oltre che comunitarie anche) nazionali o, in applicazione del principio del «mutuo riconoscimento», dei Paesi membri dell'Unione europea, ma anche, e principalmente, alla normativa vigente, con evidente riferimento a tutte le norme legislative e regolamentari che risultano essere pertinenti e applicabili.

La disciplina del D.M. n. 37/2008 è, ancora, di applicazione necessaria in quanto, «speciale» per gli impianti anche elettrici ed è, inoltre, completa, nonché precisa, sotto ogni aspetto pure procedurale e documentale sia del progetto che della installazione degli impianti.

In breve, e in definitiva, può ritenersi che, per effetto della disposizione dell'art. 81 del D.Lgs. n. 81/2008 non cambia alcunché, dovendosi comunque fare riferimento alle particolari e specifiche direttive comunitarie di prodotto a seconda del materiale o del «fenomeno» elettrico considerato (bassa tensione, antideflagranti, compatibilità elettromagnetica, atmosfera esplosiva ecc.), allorché si tratti di materiali, macchine e apparecchiature da progettare, realizzare o costruire, e dovendosi, invece, fare riferimento al D.M. n. 37/2008 allorché si tratti di progettazione e/o installazione di impianti elettrici (v. rispettivamente, per gli obblighi, gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, nonché per le sanzioni art. 15 di quest'ultimo decreto).

Per gli aspetti residuali di apparecchiature o impianti non rientranti nel campo di applicazione delle singole direttive comunitarie di prodotto o del D.M. n. 37/2008, risulta comunque applicabile il comma 1 della legge n. 186/1968, la cui sfera di applicazione assolutamente generale nel settore dei materiali ed impianti elettrici consente di estendere in modo tendenzialmente generalizzato l'obbligo della conformità alla regola d'arte, così da ricomprendere, in modo residuale, tutti gli ambiti non coperti dalle altre e successive discipline nazionali, sia interne che di derivazione comunitaria. Non esplica alcuna utile funzione e non contiene, dunque, alcun «valore aggiunto» rispetto al quadro legislativo e regolamentare previgente la disposizione dell'art. 81 che avrebbe fatto migliore opera di chiarezza normativa nell'ambito funzionale del c.d. «Testo Unico» se, piuttosto che appesantire con inutili e ripetitive prescrizioni il corpo legislativo tendenzialmente «unificante», si fosse limitata a richiamare nei rispettivi campi di applicazione le fonti dell'ordinamento nazionale e comunitario vigente.

Queste fonti, infatti, regolano con precisione e comple-

Nota:

(10) Per la valutazione della portata e delle conseguenze di queste sentenze ai fini della interpretazione dei contenuti obbligatori della «regola d'arte», v. A. Oddo, *op. cit.*, pagg. 17 e ss.

tezza la materia dei requisiti di sicurezza per apparecchiature ed impianti elettrici, attribuendo una distinta e precisa funzione, rispettivamente, alla regola d'arte sempre obbligatoria e alle pertinenti norme tecniche (11), sempre volontarie, che possono, eventualmente, acquisire una rilevanza di pura presunzione legale, laddove, invece, il comma 2 dell'art. 81 introduce sotto quest'ultimo profilo una norma a carattere solo confusivo tra norme imperative, assolutamente inderogabili, da una parte, e dall'altra parte, norme la cui osservanza non è mai obbligatoria.

D.17

Per rispondere definitivamente e completamente sulla portata del «che cosa cambia veramente» con l'introduzione dell'art. 81 del c.d. "Testo Unico" rispetto alla previgente legge n. 186/1968, qual è ancora l'utilità effettiva e come mai questa legge viene ancora spesso citata come la «madre di tutte le leggi» nel settore elettrico?

R.17

Alla seconda domanda si deve rispondere, una volta per tutte, in modo perentorio: per ignoranza o per interesse.

Poiché, infatti, lo stabilire un corretto rapporto tra le fonti più disparate dell'ordinamento giuridico che si sono succedute, in modo sempre disparato e mai coordinato, dal 1968 al 2009 (con il D.Lgs. n. 106/2009), è operazione che richiede solide cognizioni tecnico-giuridiche a livello sia nazionale che comunitario - risulta essere troppo difficile per i non-giuristi conoscere quale sia la reale portata di una legge fondamentale che, diversamente dal D.P.R. n. 547/1955, non è stata ancora abrogata espressamente.

Come già rilevato, infatti, la formula adottata dal legislatore per sancire - in termini di «incompatibilità con le disposizioni del c.d. "Testo Unico" - l'abrogazione tacita di ogni disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 impone di valutare, di volta in volta, con precisa analisi giuridica, se sussista o meno tale «incompatibilità».

Nel caso della legge n. 186/1968 si deve rilevare, in primo luogo, che il comma 1 di quest'ultima legge non si pone in alcun modo in contrasto con l'art. 81 del D.Lgs. n. 81/2008 poiché si tratta - per entrambe le disposizioni che si sono succedute a distanza di circa quarant'anni - di affermazione e riaffermazione, per di più con formulazione quasi identica, dell'obbligo di conformità alla regola d'arte.

Al riguardo si può solo rilevare che la nuova formulazione normativa contenuta nell'art. 81 del c.d. "Testo Unico" estende tale obbligo alla «progettazione», laddove la precedente formulazione normativa contenuta nell'art. 1 della legge n. 186/1968 limitava il proprio oggetto alla «costruzione» e alla «realizzazione».

Per il resto, l'oggetto della nuova norma ricalca completamente quello della norma precedente in quanto si riferisce a «materiali, macchinari, apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici».

Dunque, si può ritenere, che nella materia disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008, ossia nel «campo di applicazio-

ne» così come definito dall'art. 3 di quest'ultimo decreto, il comma 1 dell'art. 81 ha sostituito - integrandolo con il riferimento alla progettazione - la disciplina della legge n. 186/1968, la quale, tuttavia, può considerarsi ancora operante e vigente al di fuori del campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. In breve: in materia di sicurezza sul lavoro l'art. 1 della legge n. 186/1968 non ha più ragione di esistere e può ritenersi tacitamente abrogato dal c.d. "Testo Unico" che regola in modo più completo (per il riferimento anche alla progettazione) la stessa materia.

Al contrario, lo stesso comma 1 della legge n. 186/1968 continua ad applicarsi in tutti gli ambiti non regolati dal D.Lgs. n. 81/2008 in quanto estranei al campo di applicazione di questo decreto (così come definito dall'art. 3 del decreto medesimo) e, dunque, non «incompatibili» con le disposizioni, ivi comprese quelle in materia di «apparecchiature e impianti elettrici».

D.18

Poiché, la legge n. 186/1968 si compone di due commi resta ancora da stabilire se il comma 2 è «compatibile» con la disciplina contenuta nel Capo III del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008. Dunque: si può ancora ritenere che le norme CEI attribuiscono la presunzione legale di conformità a materiali, macchinari, apparecchiature, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici?

R.18

No. Nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 - che è quello che interessa in questa sede - il comma 2 della legge n. 186/1968 deve ritenersi tacitamente abrogato in quanto le pertinenti norme tecniche - ai fini della presunzione legale di conformità - non sono certamente le norme CEI se si tratta di apparecchiature, macchinari e materiali elettrici o elettronici ricadenti nel campo di applicazione delle direttive comunitarie di prodotto - bensì le norme europee armonizzate EN. Queste ultime costituiscono infatti secondo la «pertinente» definizione contenuta nella direttiva 98/37/CE - e nella legge n. 317/1986 le cui integrazioni e modifiche ne hanno recepito i contenuti - una categoria di norme tecniche tutt'affatto diversa sia per la natura (europea) che per l'efficacia legale secondo l'ordinamento nazionale e comunitario.

Laddove, poi, si tratti, non più di apparecchiature, macchinari e materiali, bensì di installazioni ed impianti, le pertinenti norme tecniche ai fini dell'effetto di presunzione legale - ancora una volta non sono più costituite dalle norme CEI, o, almeno, dalle sole norme CEI, in quanto, secondo la disciplina speciale contenuta nell'art. 6 del D.M. n. 37/2008, la presunzione legale di conformità si ottiene soltanto allorché l'installazione

Nota:

(11) Per tutti gli approfondimenti relativi alle fonti dell'ordinamento nazionale e comunitario che concorrono a determinare i contenuti della «regola d'arte» per la sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici v. A. Oddo, op. cit., pag. 8. e ss., pag. 61 e ss., pag. 108 e ss. pagg. 138 e ss. con riferimento, rispettivamente, dagli obblighi dei «progettisti», dei «fabbricanti», degli «installatori» e dei «datori di lavoro utilizzatori».

di impianti elettrici sia conforme, in primo luogo, alla vigente normativa giuridica e, quindi, sia conforme anche alle discipline sulla compatibilità elettromagnetica, sulla prevenzione incendi, sui materiali e le parti componenti degli impianti. A quest'ultimo riguardo occorre considerare, tra l'altro, le discipline comunitarie sui materiali da installazione, sui materiali da costruzione, sulle apparecchiature antideflagranti e sulla progettazione ecocompatibile, per tutte le ormai numerosissime categorie di materiali e fenomeni elettrici e/o elettronici rispetto ai quali le norme CEI non possono assumere alcuna rilevanza di presunzione legale. C'è già quanto basta, dunque, per non ritenere sufficiente la semplice conformità a norme CEI che, in quanto tali, ossia in quanto norme tecniche nazionali italiane, non sono «pertinenti» ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale di derivazione comunitaria, risultando efficaci a questo riguardo, eventualmente, se del caso, soltanto le norme europee armonizzate (EN). Ma c'è ancora un altro profilo che concorre a far ritenere tacitamente abrogata la disciplina contenuta nel comma 2 della legge n. 186/1968: per quanto attiene alle «norme tecniche» devono considerarsi «pertinenti» non soltanto le norme del CEI (o dell'UNI), bensì anche le norme «di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo», così da equiparare pienamente alle norme CEI le norme, ad esempio, DIN, AFNOR, BSI ecc. Dunque, sotto quest'ultimo profilo riferito specificamente alle norme tecniche e non più alle norme giuridiche, la disposizione del comma 2 della legge n. 186/1968 risulta essere contrastante con la disciplina del D.M. n. 37/2008 che regolamenta, in tempo successivo e in modo speciale le installazioni degli impianti elettrici (ed elettronici) nei luoghi di lavoro. D'altronde, anche indipendentemente dalle specifiche previsioni del D.M. n. 37/2008 sulle norme per la sicurezza degli impianti (elettrici e non elettrici) sotto ogni aspetto di installazione, oltre che di progettazione, una previsione normativa del genere di quella contenuta nel comma 2 della legge n. 186/1968 risulterebbe contrastante con i più elementari principi di diritto comunitario in materia di «mutuo riconoscimento» e di divieto degli ostacoli agli scambi, ivi compresi gli ostacoli di natura tecnica (art. 34 e 36 del TFUE - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

D.19

In definitiva, con riferimento all'interrogativo sul che cosa cambia veramente nel passaggio dalla disciplina generale della legge n. 186/1968 alla disciplina del D.Lgs. n. 81/2008, che cosa si può rispondere in estrema sintesi?

R.19

L'art. 81 del decreto delegato ha tacitamente abrogato - nel proprio campo di applicazione - il comma 1 della legge n. 186/1968 in quanto ha ridisciplinato sullo stesso piano generale (materiali, macchinari, apparecchiature, installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici) e con lo stesso parametro - la regola d'arte - la medesi-

ma materia, salvo integrarla, nel riferimento agli obblighi dei destinatari, con l'estensione ai progettisti che non era espressamente previsto dal suddetto comma 1 della legge n. 186/1968.

Per il resto, il comma 2 della legge n. 186/1968 deve intendersi pure tacitamente abrogato - o comunque disapplicabile - per effetto della disciplina introdotta dalle direttive comunitarie di prodotto nel settore elettrico - elettronico e per effetto della disciplina speciale introdotta dal D.M. n. 37/2008, fatti salvi sempre e comunque, i principi del diritto comunitario sul mutuo riconoscimento delle norme tecniche emanate dai paesi dell'Unione europea o, comunque, aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

La disciplina della legge n. 186/1968 sopravvive soltanto negli ambiti che residuano rispetto a quelli già coperti dal campo di applicazione delle direttive comunitarie, del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.M. n. 37/2008, rispettivamente per i materiali, apparecchiature e macchinari, per gli ambienti di lavoro e per gli impianti interni agli edifici o, comunque, al servizio degli edifici destinati ad attività lavorative o extra-lavorative. L'area di riferimento di questa legge del '68 appare, dunque, alquanto limitata seppure riferibile ad ambiti comunque significativi (ad esempio l'ambito domestico o quello degli impianti elettrici esterni agli edifici).


Complessivamente, si deve ritenere che la portata del cambiamento derivante dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 si sostanzia in una abrogazione tacita e parziale della legge n. 186/1968 per quanto riguarda la disciplina della sicurezza negli ambienti di lavoro, che risulta inquadrabile secondo il campo di applicazione definito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 (v. Figura 4).

La residua applicabilità della legge n. 186/1968 dopo il "Testo Unico" e il D.M. n. 37/2008

Nella materia disciplinata dal Capo III del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 «Impianti ed apparecchiature elettriche», la legge n. 186/1968 deve intendersi tacitamente abrogata nel comma 1 per effetto della previsione contenuta nell'art. 304, comma 1, lett. d) in quanto l'art. 81 del c.d. "Testo Unico" ridisciplina, al comma 1, in modo più completo - e adottando lo stesso parametro di conformità alla regola d'arte - la stessa materia (materiali, macchinari, apparecchiature, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici) già disciplinata dalla legge n. 186/1968.

Per quanto riguarda il comma 2 della stessa legge n. 186/1968 - e il relativo riferimento esclusivo alle norme CEI come criterio di presunzione di conformità alla regola d'arte -, anche tale disposizione deve ritenersi abrogata sulla base dei principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo (art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile che riguardano la legge in generale), in quanto contrastante con norme e principi di diritto nazionale e comunitario che regolano in modo diverso e incompatibile la stessa materia estendendo il riferimento della presunzione legale di

Figura 4



conformità alla regola d'arte dalle norme tecniche nazionali del CEI alle norme tecniche di tutti i paesi membri dell'Unione Europea e, comunque, aderenti allo Spazio economico europeo, in tal modo sostituendo al parametro nazionale il parametro sovranazionale. Sul piano sostanziale, nulla cambia per quanto riguarda i contenuti effettivi delle nozione di regola d'arte che, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte maturata con riferimento alla legge n. 186/1968, ricomprendeva già aspetti di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, nonché allo «stato dell'arte» e, se del caso, anche dalle norme tecniche «pertinenti» rispetto ai

materiali, macchinari, apparecchiature ed impianti elettrici di volta in volta considerati.

È nel senso qui sopra descritto per entrambi gli articoli della legge n. 186/1968 che può dunque essere interpretata l'altrimenti troppo enigmatica formulazione legislativa (v. Tabella 1) secondo la quale, a norma del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, sulle «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'art. 14 della legge n. 28 novembre 2005, n. 246», la legge n. 186/1968 rientra tra le «disposizioni legislative statali» che si sono «salvate» rispetto alla grande ventata abrogativa che ha travolto tante altre

Tabella 1 - Art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179

<p>Ambito di applicazione e definizioni.</p> <p>1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore.</p> <p>2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.</p> <p>3. Ai fini del presente decreto legislativo:</p> <p>a) per «disposizioni legislative statali» si intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati;</p> <p>b) per «pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970» si intendono tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi statali, la cui pubblicazione, secondo le norme vigenti in materia di pubblicazione all'epoca di ciascun atto, è avvenuta a far data dal 17 marzo 1861 fino a tutto il 31 dicembre 1969;</p> <p>c) per «anche se modificate con provvedimenti successivi» si intende che sono compresi anche gli atti legislativi statali che abbiano subito qualsiasi modifica anche dopo il 31 dicembre 1969;</p> <p>d) per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.»</p>

“vecchie” leggi pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970.

“Salvezza”, quest’ultima, che deve tuttavia essere resa compatibile con le disposizioni dell’ordinamento nazionale (art. 15 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) sulle abrogazioni tacite e dell’ordinamento comunitario che comporta la disapplicazione automatica di tutte le norme nazionali che disciplinano in modo contrastante le stesse materie che sono oggetto di direttive e/o regolamenti comunitari, o, comunque, di norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per tutte queste ragioni, la legge n. 186/1968 deve considerarsi parzialmente abrogata dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. n. 37/2008 per tutto quanto attiene ad apparecchiature ed impianti elettrici negli ambienti di lavoro e deve considerarsi disapplicabile in tutti gli ambiti di disciplina dei materiali elettrici che rientrano nel campo di applicazione delle direttive comunitarie di prodotto (12), apparecchiature e materiali elettrici esclusi dal campo di applicazione delle direttive comunitarie di prodotto. Ne deriva un residuo campo di applicazione in tutti gli ambiti non disciplinati dalla suddetta legislazione nazionale e/o di derivazione comunitaria.

D.20

Per quanto attiene alla disciplina sulle «verifiche» degli impianti elettrici che cosa cambia veramente a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Testo Unico”?

R.20

In primo luogo si deve rilevare il reale cambiamento che riguarda gli impianti elettrici situati in luoghi con pericolo di esplosione. In base all’art. 296 del D.Lgs. n. 81/2008 le installazioni elettriche situate in aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive e - più precisamente nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 secondo i criteri fissati nell’Allegato XLIX del D.Lgs. n. 81/2008 devono essere sottoposti alle «verifiche» di cui ai Capi III e IV del D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 (in seguito, per brevità, D.P.R. n. 462/2001). Pertanto, è alla disciplina dei suddetti Capi che occorre rinviare per stabilire quali siano gli obblighi e le responsabilità dei datori di lavoro in materia di «messa in esercizio», «omologazione», «verifiche periodiche», «soggetti abilitati», «verifiche straordinarie» e «variazioni relative agli impianti» (13).

La nuova disciplina fissa anche - all’art. 297 (14) - le sanzioni «a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti» e abroga, pertanto, la precedente disciplina prevista sia dal D.P.R. n. 462/2001 e dal D.P.R. n. 547/1955 che dal D.Lgs. n. 626/1994. Sono fatti salvi da questa abrogazione, come già rilevato, soltanto i contenuti precettivi dei Capi III e IV del D.P.R. n. 462/2001 che continuano a regolare gli aspetti relativi alle verifiche sia «periodiche» che «straordinarie» sugli impianti che sono stati qui già individuati ma che devono ora essere applicati al nuovo campo di applicazione definito e circoscritto dall’art. 296 del D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento alle aree dei luoghi di lavoro classificate come zone 0,1, 20 e 21 secondo l’Allegato XLIX del decreto medesimo.

Le verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericoli di esplosione

In materia di «verifiche» sugli impianti elettrici con pericolo di esplosione, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Testo Unico” e dell’abrogazione sia del D.P.R. n. 547/1955 che del D.Lgs. n. 626/1994, si introduce una nuova e più dettagliata disciplina del campo di applicazione delle verifiche medesime che risulta circoscritto alle aree classificate come zone 0, 1, 20, o 21 secondo i criteri fissati dall’Allegato XLIX al D.Lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda la disciplina della messa in esercizio e dell’omologazione, nonché dei criteri e delle procedure applicabili alle verifiche per questo genere di impianti la disposizione dell’art. 296 fa espresso e completo rinvio alle prescrizioni contenute nei Capi III e IV del D.P.R. n. 462/2001.

La sanzione prevista per la violazione di questa disciplina è ora stabilita dall’art. 297 del D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro). La disciplina sanzionatoria precedentemente prevista dal D.P.R. n. 547/1955, dal D.P.R. n. 462/2001 e dal D.Lgs. n. 626/1994 risulta essere abrogata (15).

D.21

Che cosa cambia veramente per le «verifiche» sugli impianti elettrici diversi da quelli situati in luoghi con pericolo di esplosione?

R.21

Per gli impianti elettrici in generale e per gli «impianti di protezione dai fulmini», il c.d. “Testo Unico” si limita a rinviare alle disposizioni del D.P.R. n. 462/2001, ma limitatamente alle verifiche periodiche, salvo prevedere l’emanazione di futuri decreti interministeriali per la disciplina delle modalità e dei criteri per l’effettuazione delle suddette verifiche.

Fino a quando, dunque, non entrerà in vigore la futura disciplina che - in attuazione del comma 2 dell’art. 86 del D.Lgs. n. 81/2008 - regolerà la stessa materia, risulta attualmente confermata la regolamentazione del D.P.R. n. 462/2001, ma con la già rilevata limitazione alle verifiche periodiche e con esclusione, pertanto, della disciplina relativa non soltanto alle «verifiche a campione» ma anche delle verifiche straordinarie, nonché della messa in esercizio e della omologazione che sono

Note:

(12) Per una panoramica delle direttive comunitarie nel settore elettrico v. la precedente nota alla Figura 1.

(13) Per i contenuti normativi dei Capi III e IV del D.P.R. n. 462/2001 cui fa rinvio l’art. 296 del D.Lgs. n. 81/2008, v. nota n. 1 e l’Appendice normativa di questo lavoro.

(14) Per i contenuti normativi dell’art. 297 del D.Lgs. n. 81/2008 v., in questo contributo, l’Appendice normativa.

(15) Per approfondimenti sugli aspetti sanzionatori in materia di «verifiche» e «controlli», v. A. Oddo, *op. cit.*, pagg. 163 e ss. e pagg. 173 e ss.

previste - per gli impianti stessi - dallo stesso D.P.R. n. 462/2001 nelle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 7 e 8. Dunque, per le categorie di impianti riconducibili agli impianti elettrici e agli «impianti di protezione dai fulmini» - diversamente che per la categoria degli «impianti in luoghi con pericolo di esplosione» - la disciplina delle verifiche previste dal D.P.R. n. 462/2001 risulta essere espressamente richiamata soltanto relativamente alle verifiche periodiche, così da configurare una possibile abrogazione implicita della disciplina relativa alle verifiche non periodiche, nonché alla messa in esercizio e alla omologazione degli impianti. Tale conclusione potrebbe essere autorizzata dal carattere di disciplina unificante che è proprio del c.d. «Testo Unico» e dal confronto con la disciplina dell'art. 296 ove lo stesso legislatore, allorché ha inteso confermare quasi *in toto* la disciplina previgente per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione, lo ha fatto espressamente richiamando tutte le pertinenti disposizioni del D.P.R. n. 462/2001, mentre per tutte le altre categorie di impianti elettrici si è limitato ad operare, con l'art. 86 dedicato alle verifiche, un distinto e più limitato richiamo ad alcune parti soltanto del suddetto D.P.R. n. 462/2001. D'altra parte, è pur vero che l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 limita l'ipotesi abrogativa alle sole ipotesi di «incompatibilità» tra le disposizioni del c.d. «Testo Unico» e le altre disposizioni che regolano la stessa materia. In definitiva, la materia regolata dal c.d. «Testo Unico» - in materia di verifiche - a tutti gli effetti obbligatori e sanzionatori - è, attualmente, soltanto quella relativa alle verifiche ordinarie previste dal D.P.R. n. 462/2001 nella parte normativa che è espressamente richiamata dall'art. 86.

Questa situazione legislativa e regolamentare perdurerà finquando non saranno emanati i decreti interministeriali previsti dal comma 3 dell'art. 86 e destinati a disciplinare «criteri» e «modalità» per le verifiche sulle categorie di impianti qui ora considerati.

Nel frattempo, non può escludersi del tutto, a causa dell'oscurità normativa propria del comma 1 dell'art. 86, una sopravvivenza parallela delle disposizioni del D.P.R. n. 462/2001 non espressamente richiamate da quest'ultima disposizione (Capi II e IV, relativi a messa in esercizio e omologazione dell'impianto, nonché a verifiche straordinarie), salvo restando, però, che, per il principio di legalità, tutte le prescrizioni non espressamente contenute o richiamate nell'art. 86 non possono essere considerate quali precetti sanzionabili con sanzioni penali o amministrative, nel quadro del D.Lgs. n. 81/2008.

D.22

Sul piano delle sanzioni applicabili che cosa cambia veramente nel passaggio dal D.P.R. n. 547/1955 al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di «verifiche»?

R.22

Il cambiamento esiste ed è netto: sono definitivamente abrogate le sanzioni previste dal D.P.R. n. 547/1955 (e richiamate dall'art. 9 del D.P.R. n. 462/2001), trattandosi di disposizioni contenute in un decreto totalmente abrogato.

Ne deriva che le sanzioni di natura penale, ormai, riguardano soltanto la violazione di obblighi relativi ad impianti in luoghi con pericolo di esplosione secondo la chiara previsione dell'art. 297 del D.Lgs. n. 81/2008, mentre le sanzioni di natura amministrativa possono riguardare ormai soltanto le violazioni di obblighi che sono previsti - in materia di controlli e verifiche periodiche dal comma 1 dell'art. 86 e che riguardano impianti elettrici e impianti di protezione dai fulmini, per effetto della previsione contenuta nell'art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 (16).

Obblighi e sanzioni per le verifiche sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e per tutti gli altri impianti elettrici

La disciplina del D.P.R. n. 462/2001 non è modificata per quanto riguarda la parte riguardante gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, in quanto richiamata integralmente dall'art. 296 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è invece modificata per quanto riguarda la sanzione di natura penale che è ora prevista dall'art. 297 di quest'ultimo decreto.

La disciplina del D.P.R. n. 462/2001 è richiamata solo parzialmente dal D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 86, per quanto attiene alle verifiche periodiche sugli impianti elettrici e sugli impianti di protezione dai fulmini, con esclusione pertanto delle verifiche straordinarie, della messa in esercizio e dell'omologazione di queste ultime due categorie di impianti.

Ne deriva la non sanzionabilità specifica in base al D.Lgs. n. 81/2008 delle violazioni di obblighi che non siano espressamente richiamati dall'art. 86 sopra citato.

Per effetto dell'abrogazione totale del D.P.R. n. 547/1955 sono abrogate anche le sanzioni penali previste da quest'ultimo decreto in materia di verifiche sugli impianti. Limitatamente alle verifiche periodiche sugli impianti elettrici e su quelli di protezione dai fulmini è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 (v. Figura 5).

D.23

Che cosa cambia veramente in materia di «controlli» sugli impianti elettrici?


R.23

Occorre distinguere tra controlli sugli impianti elettrici specificamente disciplinati dall'art. 86, commi 1 e 2 e controlli comunque manutentivi su materiali, apparecchiature ed impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori che sono disciplinati con norma di carattere più generale.

Nota:

(16) La sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 87 e di natura pecuniaria nella misura da 500 a 1.800 euro.

Figura 5



Nel primo caso - relativo agli impianti elettrici disciplinati *ex art. 86* - si introduce un obbligo di «controllo» che deve essere effettuato periodicamente e il cui esito deve essere verbalizzato nonché tenuto a disposizione delle autorità di vigilanza in modo da verificare lo stato di conservazione o di efficienza degli impianti stessi ai fini specifici della sicurezza. Per quanto riguarda le modalità ed i criteri dei controlli si rinvia alle «indicazioni della buona tecnica e della normativa vigente».

Nel secondo caso, relativo a materiali, apparecchiature e macchine elettriche e non elettriche si impongono procedure di manutenzione che presuppongono controlli comunque idonei a garantire nel tempo la permanenza dei livelli di sicurezza originari e a tale scopo si rinvia alle disposizioni legislative vigenti e alle norme tecniche, salvo integrare questo rinvio con le indicazioni contenute nei «manuali d'uso e manutenzione» che devono accompagnare, per obbligo di legge, i materiali, le apparecchiature e le macchine disciplinati da direttive comunitarie di prodotto.

D.24

Questi obblighi si possono considerare «nuovi», così da comportare un vero cambiamento rispetto alla disciplina previgente?

R.24

Non sono nuovi nella sostanza, in quanto si tratta di obblighi che già erano previsti con la norma di portata ge-

nerale dell'art. 374 del D.P.R. n. 547/1955 che imponeva una manutenzione anche di «impianti», oltre che di «luoghi» e di «edifici».

Poiché, infatti, tale «manutenzione» doveva risultare idonea a garantire nel tempo i livelli di sicurezza necessari per la tutela dei lavoratori e poiché, inoltre, tale manutenzione doveva acquisire - per le finalità di prevenzione degli infortuni - un carattere preventivo (così da dover essere nettamente distinta dall'attività riparativa e successiva, che è propria della «riparazione») si deve ritenere che nella sostanza, i controlli manutentivi a carattere periodico e preventivo risultavano essere obbligatori anche sulla base della legislazione previgente.

A questo riguardo, si deve rilevare come l'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994 sulle «misure generali di tutela» prevedesse già un obbligo di «regolare manutenzione» alla lett. *r*) che implicava, nella sostanza e secondo l'interpretazione giurisprudenziale, un obbligo di manutenzione periodica e preventiva la quale, a sua volta, presupponeva controlli finalizzati all'accertamento dello stato di sicurezza, nel tempo, di materiali, macchine, apparecchiature ed impianti elettrici.

D.25

In che cosa consiste, dunque, la portata effettiva del cambiamento rispetto alla previgente disciplina del D.P.R. n. 547/1955 e del D.Lgs. n. 626/1994 in materia di «controlli» finalizzati alla «manutenzione»?

R.25

Ciò che cambia veramente è il metodo, il criterio e la forma dei controlli sui materiali, apparecchiature, macchine ed impianti. Infatti, anche le procedure di manutenzione e di controllo, al pari delle procedure di uso, devono essere basati su di una adeguata valutazione dei rischi, cosicché anche i controlli manutentivi devono consistere in misure tecniche, organizzative e procedurali, conseguenti alla valutazione dei rischi ed idonee ai fini della sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla caratteristica finalità di garantire nel tempo la permanenza delle caratteristiche di sicurezza nell'uso fintanto che i materiali, gli impianti, le apparecchiature e le macchine sono messi a disposizione dei lavoratori. Inoltre, sul piano dei criteri e delle metodologie si introduce una nuova e più specifica disciplina che comporta il rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari, delle specifiche tecniche contenute in norme (tecniche) che siano pertinenti ai controlli in funzione manutentiva, nonché delle «indicazioni» contenute nei manuali d'uso e manutenzione che, secondo le direttive comunitarie di prodotto, devono contenere «istruzioni» e «avvertenze» in materia anche di manutenzione.

Conclusioni

Per quanto riguarda i «controlli» obbligatori su materiali, apparecchiature, macchinari ed impianti elettrici cambiano i criteri, la metodologia e le forme per l'effettuazione dei suddetti controlli.

Infatti, nella sostanza, tali controlli erano già previsti o, almeno, presupposti, dagli obblighi di manutenzione già imposti dalla legislazione previgente (art. 374 del D.P.R. n. 547/1955 e art. 3, lett. r) del D.Lgs. n. 626/1994) quali strumenti indispensabili per la manutenzione stessa che doveva essere «regolare» e preventiva per le finalità di prevenzione degli infortuni.

Tuttavia, la legislazione previgente non contemplava in modo obbligatorio i criteri, le modalità e le forme che per i controlli stessi riguardano ora - nel sistema vigente che è stato introdotto dal c.d. "Testo Unico" - la valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure conseguenti sul piano tecnico, organizzativo e procedurale, in conformità a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, alle norme tecniche eventualmente pertinenti nonché, ove previsto dalle direttive comunitarie di prodotto, in conformità anche alle «indicazioni» (istruzioni e avvertenze) che devono essere fornite dai fabbricanti con il c.d. "manuale di uso e manutenzione".

A quanto sopra, che può riguardare metodologie, tipologie e frequenze dei controlli in funzione manutentiva dei singoli materiali, apparecchi, macchine e/o impianti, si accompagna, sul piano formale, il nuovo obbligo di redazione dell'apposito verbale con il quale deve essere documentato l'esito dei controlli effettuati.

D.26

E per quanto riguarda gli altri obblighi di carattere più specifico già previsti dal D.P.R. n. 547/1955 e dal D.Lgs. n. 626/1994 che cosa cambia veramente?

R.26

Tutti gli obblighi che erano previsti in modo più specifico dalla legislazione previgente risultano ora essere profondamente modificati sul piano delle prescrizioni tecniche, organizzative e procedurali.

A tale riguardo occorre rinviare, per i «lavori sotto tensione» alla nuova disciplina introdotta dall'art. 82 del D.Lgs. n. 81/2008 in profonda modifica alla norma, ormai abrogata, dell'art. 344 del D.P.R. n. 547/1955 (17), mentre per quanto riguarda i «lavori in prossimità di parti attive», occorre rinviare alla nuova disciplina introdotta dall'art. 83 del D.Lgs. n. 81/2008 che modifica sempre profondamente la norma dell'art. 35 del D.P.R. n. 547/1955 (18).

Relativamente, poi, alla protezione dai fulmini, occorre qui rinviare alla nuova disciplina introdotta dall'art. 84 del D.Lgs. n. 81/2008 che modifica profondamente l'art. 286 del D.P.R. n. 547/1955 sulla protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche (19).

Una trattazione a parte merita la nuova disciplina su «Protezione di edifici, impianti, strutture e attrezzature» che è ora contenuta nell'art. 85 del D.Lgs. n. 81/2008 e con la quali si sostituisce, innovandola sempre profondamente (20), la disciplina precedentemente contenuta negli artt. 329-332 del D.P.R. n. 547/1955, mentre l'art. 331 risultava essere già stato abrogato per effetto delle direttive comunitarie intervenute nella specifica materia.

D.27

Sul piano strettamente sanzionatorio della violazione degli obblighi specifici per apparecchiature ed impianti elettrici, che cosa cambia veramente?

R.27

Con l'abrogazione totale del D.P.R. n. 547/1955 sono ovviamente venute meno tutte le precedenti sanzioni previste dall'art. 389 di quest'ultimo decreto.

Quasi tutte le suddette sanzioni sono ora pertanto sostituite dalle sanzioni previste, in particolare, dall'art. 87, che introduce tendenzialmente un regime assai più aspro e severo di quello previgente (21).

D.27

Esistono eccezioni a questo inasprimento sanzionatorio risultante dal «che cosa cambia veramente»?

R.27

Sì, in primo luogo, come già rilevato, l'abrogazione del regime sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 547/1955 ha comportato il venir meno delle sanzioni penali che

Note:

(17) Per una trattazione analitica v. A. Oddo, *op. cit.* pagg. 153 e ss.

(18) Per una trattazione analitica v. A. Oddo, *op. cit.*, pagg. 156 e ss.

(19) Per una trattazione analitica v. A. Oddo, *op. cit.*, pagg. 159 e ss.

(20) Per una trattazione analitica v. A. Oddo, *op. cit.*, pagg. 161 e ss.

(21) Per il nuovo regime sanzionatorio v. A. Oddo, *op. cit.*, pagg. 173 e ss.

erano previste, in particolare, per la violazione degli obblighi relativi alle violazioni delle prescrizioni del D.P.R. n. 462/2001, in quanto le suddette sanzioni non sono state sostituite da altre sanzioni penali, con l'unica eccezione degli impianti «a maggior rischio», in luoghi con pericolo di esplosione.

D.28

Non esistono altre eccezioni?

R.28

Sì, in particolare, la nuova prescrizione relativa alla protezione dai fulmini è sprovvista di sanzione penale, diversamente dalla analoga prescrizione del D.P.R. n. 547/1955, all'art. 286, che era sanzionabile ex art. 389 del decreto stesso.

Dunque, per il «principio di stretta legalità», che appartiene alle fondamentali garanzie costituzionali e che trova conferma nell'art. 1 cod. pen. e nell'art. 1 della legge n. 689/1981, non può essere applicata alcuna sanzione, né penale, né amministrativa, per la violazione della specifica prescrizione contemplata dall'art. 84 del D.Lgs. n. 81/2008.

Eventuali profili di responsabilità connessi alla violazione dell'obbligo previsto da quest'ultima disposizione devono, pertanto, essere rinvenuti sotto altri aspetti di responsabilità colposa o in connessione all'obbligo di valutazione dei rischi di natura elettrica (v. art. 80, comma 1) (22).

D.29

Sul piano più generale, può sostenersi che le sanzioni già previste dal D.P.R. n. 547/1955 non possono più essere applicate neppure a condotte di violazione di questo decreto poste in essere quando ancora era in vigore, ossia prima del 15 maggio 2008?

R.29

No, perché, fatti salvi i casi qui prima specificati (R.21 e R.22) esiste una sostanziale continuità normativa tra il D.P.R. n. 547/1955 e il D.Lgs. n. 81/2008 (23) per tutto quanto attiene alle principali misure di sicurezza elettrica, in quanto, l'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 è formulato in termini così generali («il datore di lavoro adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti») da ricomprendere in larga parte anche le specifiche prescrizioni e le specifiche misure previste dal D.P.R. n. 547/1955.

Appendice giurisprudenziale

Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1997, n. 389

(omissis)

I. conveniva in giudizio l'E. per essere risarcito dei danni derivatigli dall'incendio di apparecchi elettrici verificatosi all'interno di un proprio capannone. L'E., costituendosi, contestava le pretese dell'attore.

L'adito Tribunale, in esito all'istruttoria espletata, con sentenza del 30 gennaio 1992, rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza la I. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Trento con sentenza dell'8 marzo 1994.

Premetteva la Corte di merito, sulla scorta di quanto emerso dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che l'incendio si era sviluppato a causa dello scoppio contenente il contatore e il quadro elettrico, verificatosi a seguito di sovratensione di corrente cagionata da agenti atmosferici; che un evento siffatto era moto raro negli impianti a bassa tensione; che in Italia le norme CEI non prescrivevano l'installazione di scaricatori di corrente, dispositivi che avrebbero evitato lo scoppio; che se il quadro elettrico e il contatore fossero stati posti all'esterno, lo scoppio non avrebbe determinato l'incendio.

Ciò premesso, all'E. non era addebitabile l'omessa installazione di scaricatori, dispositivi non previsti dalle norme CEI, la cui mancanza non poteva quindi rilevare sul piano della responsabilità contrattuale assunta dall'ente nei confronti dell'utente. In caso contrario si sarebbe arrivati a ravvisare pari responsabilità in ogni non rara ipotesi di danni derivati da scariche elettriche in occasione di temporali.

Né allo stesso E. poteva addebitarsi l'aver mantenuto la scatola all'interno del capannone. Nessuna norma, invero, vietava la collocazione del quadro elettrico all'interno dei fabbricati - ipotesi questa assai ricorrente.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la I. sulla base di cinque motivi.

Resiste l'E. con controricorso.

Motivi della decisione

(omissis)

Con il secondo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 186 del 1968, si deduce che il giudice di appello avrebbe ommesso di considerare quanto disposto dalla legge n. 186 del 1968 e quindi dalle norme generali dettate per gli impianti elettrici da parte del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano -, organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Le norme CEI, sotto il titolo «protezioni» prescrivono infatti che «i circuiti elettrici devono essere protetti con dispositivi che impediscano il permanere di sovracorrenti dannose» e che «tutte le parti di un impianto elettrico devono essere disposte in modo da prevenire il pericolo e il danno che possono derivare alle persone ed alle cose da eventuali scintille o archi elettrici che abbiano a verificarsi durante il funzionamento degli impianti stessi». Che l'E. non aveva disposto le doverose cautele, era stato accertato dal consulente e non smentito dallo stesso Ente.

Note:

(22) V., sul punto, A. Oddo, *op. cit.*, pagg.159 e ss. nonché pagg. 177 e ss. ove si analizzano le conseguenze della nuova disciplina introdotta dall'art. 84 del D.Lgs. n. 81/2008, tenendo conto dei profili sanzionatori individuabili nel quadro del vigente ordinamento giuridico.

(23) Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 3 marzo 2011, n. 26701.

Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 2050 c.c. e del D.P.R. n. 547 del 1955 (art. 286), si deduce che l'obbligo dell'E. - contrattualmente impegnatosi a fornire energia elettrica con una tensione predefinita di 220 o 380 Volt, con una tolleranza in più o in meno del 10% - di predisporre le necessarie misure di sicurezza e, in particolare, gli scaricatori di tensione, dal costo irrisorio, da tempo raccomandati da organi tecnici italiani e stranieri, ineriva all'esercizio di un'attività pericolosa - quale può considerarsi quella di produzione e fornitura di energia elettrica - e comunque trovava fondamento nell'art. 286 del D.P.R. n. 547 del 1955. Il rilievo per cui non esisterebbero in Italia norme tecniche che impongano o consiglino l'impiego degli scaricatori di tensione, oltre a non essere veritiero, non esimeva i giudici del merito dal «ricercare» le norme, sopra indicate, da applicare alla fattispecie.

Con il quarto motivo, denunciandosi violazione dell'art. 2051 c.c. e vizi di motivazione, si deduce che erroneamente sarebbe stata esclusa la responsabilità dell'E. quale custode degli impianti, posto che la prova del caso fortuito non era stata raggiunta.

Con il quinto motivo, infine, denunciandosi insufficiente motivazione, si deduce che la Corte di merito, dopo aver aderito alla tesi prospettata in via ipotetica dal consulente in merito alla questione dell'ubicazione del contatore, laddove si escludeva che l'evento si sarebbe verificato se il contatore fosse stato posto all'esterno - se ne sarebbe poi immotivatamente discostata con l'affermazione apodittica che non vi sarebbe alcuna norma che vieti di collocare dei contatori all'interno dei fabbricati, trascurando di considerare che un'appropriata collocazione dell'apparecchio era doverosa anche in mancanza di una specifica norma che ne prevedesse una in luogo determinato.

I motivi, dei quali si impone l'esame congiunto per ragioni di connessione logico-giuridica, sono parzialmente fondati.

In ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c., si rileva in limine che essa non è stata mai dedotta nei giudizi di merito, sì che non può essere introdotta come motivo di ricorso, in quanto la sua risoluzione comporta accertamenti di fatto in ordine alla natura pericolosa dell'attività svolta dall'E. che non possono essere svolti in questa sede e comunque un ampliamento dei termini della controversia per ciò che attiene alla specifica prova liberatoria che in ipotesi l'E. avrebbe dovuto fornire.

Quanto poi all'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. la questione, astrattamente fondata, rimane superata dall'avvenuto accertamento delle modalità essenziale del sinistro, che consente di evidenziare qualsiasi possibile profilo di responsabilità dell'E. sul piano della responsabilità contrattuale e di quella extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.*, ferma restando l'impossibilità, per la preclusione sopra evidenziata, di invocare i più rigorosi parametri di responsabilità che la norma dell'art. 2050 c.c. prefigura.

Ciò premesso, appare fondata la censura attinente alla non corretta applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 186 del 1968, nonché dell'art. 286 del D.P.R. n. 547 del 1955.

Al riguardo, si deve sottolineare che l'art. 1 della legge

n. 186 del 1968 prescrive che «Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte». Il successivo art. 2, in relazione alle cose e alle strutture sopra indicate, precisa che esse si considerano costruite a regola d'arte se realizzate secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano.

Ora, la Corte di merito si è data carico dell'applicazione di tali norme con esclusivo riferimento alla accertata insussistenza di una norma CEI che prescriverebbe l'impiego del contatore e del quadro elettrico all'esterno dei locali e comunque il necessario impiego di uno scaricatore di tensione nel caso di collocazione interna, senza, però, tener conto delle norme CEI evidenziate dalla I., cioè di quelle norme generiche di sicurezza che impongono l'adozione di dispositivi di protezione idonei ad impedire il permanere di sovracorrenti dannose e a dar luogo a scintille o arche elettriche pericolosi per persone e cose.

Al riguardo, la motivazione adottata dalla Corte trentina è inadeguata e non corretta sotto il profilo giuridico proprio laddove, pur avendo accertato la causa specifica dell'incidente e verificato che esso non si sarebbe prodotto se il contatore e il quadro fossero stati collocati all'esterno o muniti di uno scaricatore di tensione per preservarli dai rischi di una sovratensione dovuta ad agenti atmosferici sicuramente frequenti e prevedibili, ha «fermato» il proprio argomentare alla constatazione della insussistenza di alcuna specifica norma tecnica CEI che tali adempimenti imponesse, senza considerare che la necessità di essi, già sul piano delle norme CEI, poteva desumersi da altre generiche norme di salvaguardia e che, comunque, trattandosi non di modalità di costruzione di impianti e dispositivi, bensì di modalità di collocazione di essi in determinate situazioni di fatto, l'impiego di particolari cautele, ancorché non previsto dalle norme CEI, poteva essere suggerito da norme di elementare prudenza che, lungi dall'invasare il campo riservato alle norme CEI, sono da esse addirittura presupposte, sì che la norma dell'art. 2 della legge n. 186 del 1968 viene ad essere sostanzialmente osservata. Ciò malgrado le risultanze della relazione di consulenza avessero ampiamente evidenziato la pericolosità del dispositivo elettrico così come installato in occasione di temporali, e di scariche elettriche che pur non lo colpissero direttamente - come nella specie è avvenuto - specialmente in relazione ad un impianto alimentato con linee aeree.

Va poi considerato che l'art. 286 del D.P.R. n. 547 del 1955, disponendo che «Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei dispositivi di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche», detta una espressa disciplina che impone l'adozione di specifiche cautele proprio in relazione alle «cariche atmosferiche». Di fronte a tale norma, non presa in esame dalla sentenza impugnata, è improspettabile argomentare dalla mancanza di specifiche norme CEI che prescrivessero in situazioni come quella in specie l'impianto del contatore e del quadro elettrico all'esterno dei locali, o richiedessero l'impiego di uno scaricatore di tensione.

La sentenza impugnata avrebbe dovuto, sulla base dei

referenti normativi sopra considerati, verificare se, nella concreta situazione di fatto presa in esame, l'una o l'altra cautela fosse necessaria e tecnicamente realizzabile in funzione dello stato dei luoghi e della concreta esposizione a rischio dei beni esistenti entro i locali della I., e dei locali stessi, posto che solo il riferimento a specifiche esigenze o situazioni di fatto avrebbe potuto in tesi giustificare il mancato impiego di cautele, ovvero la necessità di impiego di una o di altra di esse, esaminando a tal fine le norme CEI prodotte in giudizio in funzione delle cautele generiche che esse prescrivono e non limitatamente, come in concreto è avvenuto, alla eventuale prescrizione di una delle due particolari cautele (impianto all'esterno dei locali, impiego di uno scaricatore di tensione) poste in evidenza dalla relazione di consulenza d'ufficio. Al riguardo, invero, la motivazione è del tutto carente, oltretutto non supportata dai principi di diritto applicabili alla fattispecie.

Ciò indipendentemente dai profili di una responsabilità contrattuale dell'E. in relazione al mancato rispetto dei limiti di tensione garantiti (220 o 380 Volt con una tolleranza in più o in meno del 10%), non senza rilevare che pure tale previsione contrattuale appare preordinata non alla semplice utilizzabilità dell'energia, bensì pure alla sicurezza dell'erogazione di essa.

Il ricorso va, pertanto, accolto per quanto di ragione e la sentenza va, in relazione alle censure accolte, cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento per nuovo esame, sulla base dei principi di diritto sopra indicati, della situazione di fatto e l'accertamento in concreto delle omissioni addebitabili all'E. e più in genere della responsabilità dell'Ente in funzione della prevedibile - e prevenibile - pericolosità dell'impianto nell'ipotesi di sovratensioni dovute all'insorgenza di agenti atmosferici.

Il giudice di rinvio statuirà sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento.

Così deciso in Roma il 27 maggio 1996 nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di cassazione.

Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2011, n. 26701

(*omissis*)

Svolgimento del processo

1. P.N. è imputato del reato di cui all'art. 282 in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389 perché in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, teneva presso il cantiere in Manduria per il montaggio di porte automatiche, una prolunga elettrica di alimentazione al trapano non protetta contro i danneggiamenti meccanici, in quanto distesa per terra dal quadro di alimentazione fino al punto di utilizzo per una lunghezza di circa 10 mt. (in Manduria il 12 luglio 2007).

Il 12 luglio 2007, a seguito di sopralluogo presso il cantiere dell'impresa dell'imputato, N.S., in servizio presso l'Ispettorato del Lavoro di Taranto, rilevava che ivi erano in corso di esecuzione lavori di montaggio di porte automatiche e che la prolunga elettrica che alimentava il trapano per i lavori non era protetta contro i danneggiamenti meccanici: era stesa per terra, dal quadro di alimentazione fino al punto di utilizzo, per circa dieci metri.

All'imputato venivano contestate le violazioni di cui all'art. 282 in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, con prescrizione di ottemperare a norma del D.Lgs. n. 158 del 1996, art. 20 alla eliminazione delle situazioni anti-giuridiche riscontrate; l'imputato effettivamente osservava la prescrizione e pertanto veniva ammesso alla definizione in via amministrativa a norma del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21 ma non provvedeva poi al pagamento della sanzione pur avendo ricevuto notifica della detta ammissione in data 26 ottobre 2007.

Il P.N. è stato quindi rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Manduria, sez. distaccata di Manduria, con decreto emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

2. Il tribunale di Taranto, sez. distaccata di Manduria, con sentenza emessa il 27 aprile 2010 e depositata il 28 aprile 2010 (poi notificata per estratto al ricorrente contumace il 21 maggio 2010), dichiarava P.N. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 80, comma 3 e art. 87, comma 3, così qualificata l'originaria imputazione rubricata a norma della previgente disciplina e, con circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di trecento/00 Euro di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali con i benefici della pena sospesa e non menzione.

3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, articolato in tre motivi, è solo parzialmente fondato.

2. Va innanzi tutto respinto, perché infondato, il primo motivo, con cui il ricorrente deduce che il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 risulta essere stato abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, comma 1, lett. a). Infatti il precetto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 282 - che prevedeva che «i conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento» - si pone in continuità normativa con la nuova disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 80, comma 3, che prevede che «a seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1». La di-

sposizione poi è stata modificata dal D.Lgs. n. 106 del 2009, art. 49 risultando così formulata; «Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.» Si tratta di precetto normativo formulato in termini più generali ed è quindi di più ampia portata, tale che in ogni caso comprende anche la specifica condotta di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 282 sicché non c'è alcuna *abolitio criminis*, come dedotto dal ricorrente.

3. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che la posizione in cui era la prolunga elettrica in questione non era soggetta a rischio di danneggiamenti meccanici e comunque non sussisteva la prova che la prolunga fosse stata «testata» contro per il calpestio da parte di mezzi meccanici, è inammissibile perché costituisce una censura di fatto, afferendo ad una circostanza devoluta alla valutazione del giudice di merito e non suscettibile di censura in sede di legittimità.

4. Fondata è invece la censura relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena che - deduce il ricorrente costituisce nella specie non un vantaggio, ma la lesione di un suo diritto. Sostiene che quando è concessa la sospensione per ammende concernenti contravvenzioni oblabili, è consentito all'imputato dolersi del pregiudizio derivante dall'iscrizione della condanna sospesa nel casellario giudiziale.

Tale doglianza è fondata.

Questa Corte (Cass., sez. III, 22 aprile 2010-13 luglio 2010, n. 27039) ha affermato in proposito - e qui ribadisce - che sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna per reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen., con cui sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale, in quanto la concessione di tale beneficio ne comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. a).

5. Pertanto il ricorso accolto limitatamente al suo terzo motivo con conseguente annullamento in parte qua dell'impugnata sentenza senza rinvio potendo questa Corte «dare i provvedimenti necessari» ex art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. 1), eliminando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina;

rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Appendice normativa

Legislazione comunitaria

FONDAMENTI ISTITUZIONALI

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 34 (ex articolo 28 del TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 35 (ex articolo 29 del TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 36 (ex articolo 30 del TCE)

Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Legislazione nazionale

FONDAMENTI COSTITUZIONALI

Costituzione

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

LEGISLAZIONE ORDINARIA

Codice Penale

Art. 1 - *Reati e pene: disposizione espressa di legge*

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale)

Art. 1 - *Principio di legalità*

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

LEGISLAZIONE ORDINARIA

E DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Art. 28 - *Oggetto della valutazione dei rischi*

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono

una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Art. 70 - *Requisiti di sicurezza*

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70.

Art. 80 - *Obblighi del datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Art. 81 - *Requisiti di sicurezza*

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

Art. 82 - *Lavori sotto tensione*

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
- b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori rico-

nosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Art. 83 - *Lavori in prossimità di parti attive*

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

Art. 84 - *Protezioni dai fulmini*

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.

Art. 85 - *Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature*

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all'allegato IX.

Art. 86 - *Verifiche e controlli*

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 1;
- b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
- c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
- d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
- e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
- b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
- c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
- d) dell'articolo 80, commi 3 e 4.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
- b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
- c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
- d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e

10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72.

Art. 296 - Verifiche

Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

Art. 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

Art. 304 - Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
- b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;

d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

Art. 3 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- c) riduzione dei rischi alla fonte;
- d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- n) misure igieniche;
- o) misure di protezione collettiva ed individuale;
- p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai di-

spositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547

(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

Art. 35.

L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.

Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi

Art. 267 - Requisiti generali degli impianti elettrici

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi o tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si verificano nel loro esercizio.

Art. 286.

Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei dispositivi di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche.

Art. 344 - Lavori su parti in tensione

È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volta verso terra, se alternata, od a 50 Volta verso terra, se continua.

Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purché:

- a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;
- b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori.

Art. 374 - Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature

Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.

Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle neces-

sità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.

Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto

Legge 1° marzo 1968, n. 186

(Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici)

Art. 1.

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

Art. 2.

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

(Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica,

non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 6 - Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

D.P.R. 22-10-2001 n. 462

(Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi)

Capo II

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 2 - Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3 - Verifiche a campione

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.

2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
 - b) tipo di impianto soggetto a verifica;
 - c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4 - *Verifiche periodiche - Soggetti abilitati.*

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo III

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5 - *Messa in esercizio e omologazione*

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6 - *Verifiche periodiche - Soggetti abilitati*

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo IV

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7 - *Verifiche straordinarie*

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
 - a) esito negativo della verifica periodica;
 - b) modifica sostanziale dell'impianto;
 - c) richiesta del datore del lavoro.

Art. 8 - *Variazioni relative agli impianti*

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Art. 9 - *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:
 - a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
 - b) gli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.